

Allegato B

COMUNE DI PAVIA

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 2 Settembre 2014. Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 22 marzo 2016.

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 28.03.2017

Sommario

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1.....	5
OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	5
ART. 2.....	5
PRESUPPOSTO	5
ART. 3.....	5
SOGGETTO ATTIVO.....	5
ART. 4.....	5
COMPONENTI DEL TRIBUTO	5
TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).....	6
ART. 5.....	6
OGGETTO DEL TRIBUTO.....	6
ART. 6.....	6
PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO	6
ART. 7.....	6
DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE	6
ART. 8.....	7
SOGGETTI PASSIVI.....	7
ART. 9.....	7
BASE IMPONIBILE	7
ART. 10.....	8
RIDUZIONI.....	8
ART. 11.....	9
ALIQUOTE E DETRAZIONI.....	9
ART. 12.....	10
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE	10
ART. 13.....	10
ESENZIONI.....	10
ART. 14.....	11
VERSAMENTI E IMPORTI MINIMI	11
ART. 15.....	12
DICHIARAZIONE	12
TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).....	14
ART. 16.....	14
OGGETTO DEL TITOLO.....	14
ART. 17.....	14
PRESUPPOSTO	14
ART. 18.....	14
COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	14
ART. 19.....	15
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA	15
ART. 20.....	15
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI A TRIBUTO.....	15
ART. 21.....	15
SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO	15
ART. 22.....	16

GESTIONE DEI RIFIUTI	16
ART. 23.....	16
RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI.....	16
ART. 24.....	
RIDUZIONE TARIFFARIA PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO.....	16
ART. 25.....	168
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI.....	18
ART. 26.....	18
SOGGETTI PASSIVI.....	18
ART. 27.....	18
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	18
ART. 28.....	19
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	19
ART. 29.....	19
CALCOLO DELLA TASSA PER LE UTENZE DOMESTICHE	19
ART. 30.....	21
CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	21
ART. 31.....	21
ESCLUSIONI	21
ART. 32.....	22
DICHIARAZIONE	22
ART. 33.....	24
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI.....	24
ART. 34.....	26
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	26
ART. 35.....	26
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	26
ART. 36.....	27
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	27
ART. 37.....	27
SOSTITUZIONE DEL COMUNE DI PAVIA AL SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO...	27
ART. 38.....	28
CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	28
ART. 39.....	29
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	29
ART. 40.....	29
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	29
ART. 41.....	29
TASSA GIORNALIERA.....	29
ART. 42.....	30
TRIBUTO PROVINCIALE.....	30
ART. 43.....	30
RISCOSSIONE E VERSAMENTO	30
TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI	
(TASI)	31
ART. 44.....	31
PRESUPPOSTO E FINALITA'	31
ART. 45.....	31
SOGGETTO ATTIVO.....	31
ART. 46.....	31
SOGGETTI PASSIVI.....	31

ART. 47.....	32
IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO	32
ART. 48.....	32
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	32
ART. 49.....	32
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.....	32
ART. 50.....	33
ALIQUOTE DEL TRIBUTO	33
ART. 51.....	33
DETRAZIONI	33
ART. 52.....	33
DICHIARAZIONI	33
Art. 53	344
VERSAMENTO E IMPORTI MINIMI	344
TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI.....	35
ART. 54.....	35
DICHIARAZIONI	35
ART. 55.....	35
RIMBORSI E COMPENSAZIONE	35
ART. 56.....	36
FUNZIONARIO RESPONSABILE	36
ART. 57.....	36
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	36
ART. 58.....	37
SANZIONI ED INTERESSI	37
ART. 59.....	38
ACCERTAMENTO CON ADESIONE	38
ART. 60.....	38
RISCOSSIONE COATTIVA	38
ART. 61.....	38
IMPORTI MINIMI	38
ART. 62.....	38
DILAZIONE DEI PAGAMENTI DEI CREDITI ARRETRATI.....	38
ART. 63.....	39
RAVVEDIMENTO	39
ART. 64.....	40
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	40
ART. 65.....	40
NORMA DI RINVIO.....	40
ART. 66.....	40
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI.....	40

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune è soggetto attivo per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU)
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5 OGGETTO DEL TRIBUTO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Pavia in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 6 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni previste con deliberazione comunale.

ART. 7 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per *fabbricato* si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Per *area fabbricabile*, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente punto.
3. Per *terreno agricolo* si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

4. Per *abitazione principale* si intende, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'IMU sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Non sono comunque considerate pertinenze le unità immobiliari che distano dall'abitazione principale più di 500 metri.
5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'esenzione o le detrazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, l'esenzione o le detrazioni competono ad un solo immobile.

ART. 8 SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
 - a. il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati;
 - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
 - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d. il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e. per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati con patto di futura vendita, l'imposta è dovuta dall'ente proprietario
2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 206 del 06/09/2005, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

ART. 9 BASE IMPONIBILE

1. Per i *fabbricati iscritti in catasto*, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati dalle disposizioni normative vigenti in materia, nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale.
2. Per i *fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto*, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di

ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701 con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. Per le *aree fabbricabili*, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo del Servizio Tributi, la Giunta comunale può stabilire annualmente dei valori di riferimento per zone omogenee delle aree, al fine di facilitarne il versamento dell'IMU; tali valori non sono vincolanti ma indicativi, sia per i contribuenti che per il Comune.
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso nell'area di risulta, di interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal solo valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.
5. Per i *terreni agricoli e per i terreni non coltivati*, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore determinato dalle disposizioni normative vigenti in materia, nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo vigente.

ART. 10 RIDUZIONI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 50% di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui al comma 1, sulla base dell'aliquota ordinaria

3. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Tale dichiarazione sostitutiva deve contenere analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado. La dichiarazione può essere sottoposta a verifica di veridicità; nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti, oltre al recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.

La riduzione dell'imposta si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data della presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Il soggetto passivo è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

4. Ai fini della presente norma, sono considerati *inagibili o inabitabili* i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente in Pavia.
6. Il beneficio di cui al punto precedente si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda in Pavia un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
7. L'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta del 25 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431.

ART. 11

ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione dell'organo competente entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo viene inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360 e s.m.i. La pubblicazione su tale sito nei termini di legge costituisce condizione di efficacia delle delibere.

ART. 12 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 (o importo superiore eventualmente deliberato) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. Qualora l'importo della detrazione per l'abitazione principale risulti maggiore dell'imposta dovuta, la parte residua viene scomputata dall'imposta dovuta per le pertinenze.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie compete l'aliquota ordinaria, fatta salva l'approvazione di una specifica aliquota agevolata da parte del Comune.

ART. 13 ESENZIONI

1. L'imposta municipale propria non si applica all'abitazione principale, eccetto che se classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e alle fattispecie assimilate per legge o con la delibera annuale di determinazione delle aliquote.
2. Sono inoltre esenti:
 - a) i terreni agricoli posseduti, a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti alla previdenza agricola
 - b) i fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
3. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
4. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
5. Le esenzioni spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
6. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

7. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 2 b) e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale appositamente predisposto, attestando il possesso dei requisiti e indicando gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 14

VERSAMENTI E IMPORTI MINIMI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa o dai regolamenti.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato nelle rate e nei termini previsti dalla legge (due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno) mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con decreto ministeriale.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro i termini di legge. In caso di mancata pubblicazione entro il termine anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le specifiche scadenze e modalità di legge.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore o pari a euro 10,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

7. L'imposta deve essere versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - a. l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento
 - b. venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine del saldo dell'imposta, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono
 - c. vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento
8. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta o alla irrogazione dei sanzioni saranno comunque emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
9. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

ART. 15 DICHIARAZIONE

1. Non è necessaria la presentazione di dichiarazione quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta discendono da atti per i quali risultano applicabili le procedure telematiche previste dalla disciplina del modello unico informatico (es. atti di compravendita) o sono rilevabili d'ufficio tramite la consultazione della banca dati catastale o da altra banca dati a disposizione del Comune.
2. Al di fuori dei casi previsti al punto precedente, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, o altro termine definito da apposite disposizioni di legge, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
4. Per poter usufruire della riduzione prevista in caso di immobili concessi in comodato d'uso ai figli e genitori aventi i requisiti di cui al precedente articolo 10, il soggetto passivo attesta il possesso degli stessi nel modello di dichiarazione IMU ministeriale di cui all'art. 9, comma 6, del D. Lgs 14/03/2011, n. 23
5. Gli enti non commerciali che si trovano nelle condizioni per poter beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992 presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili

7. Per poter usufruire dell'applicazione di aliquote agevolate deliberate per particolari fattispecie, in caso di assimilazione dell'immobile ad abitazione principale operata con deliberazione comunale, e per la riduzione d'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui al precedente articolo 10, i contribuenti sono obbligati a presentare apposita dichiarazione su moduli messi a disposizione dal Comune, allegando la documentazione in essi richiesta, entro il termine previsto per il saldo dell'imposta.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 16 OGGETTO DEL TITOLO

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano l'applicazione della tassa sui rifiuti (di seguito, TARI) istituita dall'articolo 1 commi 641-668 della L. 147/2013.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata inoltre dalle norme immediatamente operative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ART. 17 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali a qualsiasi uso adibiti, nonché di aree scoperte operative di attività economiche e produttive, suscettibili di produrre rifiuti urbani e rifiuti assimilati agli urbani, esistenti nel territorio comunale.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 18 COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti è reso alle *utenze domestiche*, intese come civili abitazioni e *non domestiche*, intese come le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
3. Il costo del servizio è integralmente coperto dal gettito della tariffa, che è fissata distintamente in tariffa domestica e tariffa non domestica sulla base del piano finanziario.
4. La tariffa è composta da una *quota fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una *quota variabile* rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
5. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999. Nella

determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa.

ART. 19

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA

1. Sono soggetti alla TARI tutti i *locali* comunque denominati, intesi quali strutture stabilmente infisse al suolo o nel suolo, chiuse o chiudibili almeno su tre lati verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie.
2. Sono altresì soggette alla TARI tutte le *aree scoperte operative*, come definite al successivo **articolo 27 comma 6**.
3. Sono considerati produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
4. Si considerano *suscettibili di produrre rifiuti* tutti i locali predisposti all'uso, considerando tali quelli dotati di almeno una utenza attiva tra i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) ovvero di arredi, attrezzature o altri impianti, anche se di fatto non utilizzati.
Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

ART. 20

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI A TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI:
 - a. le superfici ove l'altezza è inferiore a metri 1,50;
 - b. le aree scoperte pertinenziali o accessorie, sia a civili abitazioni sia ad utenze non domestiche (cortili, balconi, terrazzi, aree verdi);
 - c. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 21

SOGETTO ATTIVO E SOGETTO GESTORE DEL SERVIZIO

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

2. Il soggetto che si occupa della gestione dei rifiuti, svolta in regime di privativa pubblica sull'intero territorio comunale, è designato come gestore del servizio.

ART. 22 GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, dal regolamento comunale di polizia urbana per il decoro e la sicurezza dei cittadini, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce *rifiuto*, ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. A) del D. Lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono *rifiuti urbani* quelli di cui all'art. 184, comma 2 del citato decreto 152/2006.
5. Sono *rifiuti speciali* quelli di cui all'art. 184, comma 3, del citato decreto 152/2006.

ART. 23 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono *assimilati ai rifiuti urbani*, ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato "A" provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. Tale assimilazione opera a condizione che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici escluse dalla superficie tassabile, superiore a 500 mq, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del D.P.R. n. 158/99.

ART. 24 RIDUZIONE TARIFFARIA PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. **Ai sensi dell'articolo 1 comma 658 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. e dell'art. 37 della L. 221/2015, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.**
2. **E' riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa nella misura del 10% alle utenze domestiche con un giardino o un orto che effettuano, in modo continuativo, il compostaggio, presso la propria abitazione di residenza. La riduzione si applica all'abitazione e alle sue pertinenze.**

3. **Condizioni per il riconoscimento di tale riduzione sono le seguenti:**
 - a) **oggetto del compostaggio devono essere i residui vegetali di giardini ed orti nonché i rifiuti di cucina, limitatamente alla frazione vegetale, seguendo le regole di base per la produzione del compost, quali: la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli da cucina), scarti secchi (quelli da giardino) e materiali biodegradabili, un'adeguata aerazione, un'adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio;**
 - b) **i contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato;**
 - c) **la compostiera deve essere obbligatoriamente collocata nell'area di pertinenza dell'abitazione ed il requisito necessario per beneficiare dell'agevolazione è disporre al servizio della propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto;**
La compostiera può essere fornita anche dal soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti, dietro richiesta del contribuente.

4. **La riduzione in parola è riconosciuta agli utenti che presentano istanza al Servizio Tributi, utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Comune (al link <http://www.comune.pv.it/site/home/servizi-al-cittadino/modulistica-online/docCat.2309.1.20.1.1.html>) contenente specifico impegno:**
 - a) **ad effettuare il compostaggio domestico alle condizioni stabilite dal gestore del servizio di igiene ambientale come da vademecum;**
 - b) **a consentire verifiche da parte del gestore del servizio di igiene ambientale, o comunque di personale da esso incaricato, circa la corretta attivazione e/o il corretto svolgimento del processo di compostaggio domestico.**
5. **La riduzione è riservata ai contribuenti che siano in regola con il pagamento della tassa rifiuti;**
6. **La riduzione, una volta concessa, compete automaticamente anche per gli anni successivi, ed è subordinata al rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti a) e b), nonché al buon esito delle verifiche di cui al punto b);**
7. **Qualora il Comune dovesse rilevare la mancanza dei presupposti per il riconoscimento dell'agevolazione, procederà al recupero retroattivo della tassa rifiuti non versata a seguito dell'applicazione della riduzione, unitamente all'applicazione degli interessi e all'applicazione delle sanzioni, con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione ancora accertabile, ovvero dalla data successiva all'ultima verifica positiva di cui al precedente comma 3 lettera b). In caso di revoca dell'agevolazione l'utente che intenda ottenere nuovamente l'agevolazione tariffaria potrà presentare nuova istanza nell'anno solare successivo a quello di revoca.**
8. **Il contribuente che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto tempestivamente a presentare idonea dichiarazione al Servizio Tributi, utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Comune (al link <http://www.comune.pv.it/site/home/servizi-al-cittadino/modulistica-online/docCat.2309.1.20.1.1.html>), specificando la data della cessazione. In caso di mancanza della relativa dichiarazione, la decadenza dal beneficio può essere accertata d'ufficio;**
9. **Il riconoscimento del beneficio decorre dal 1 giorno del mese successivo alla presentazione della dichiarazione e la riduzione tariffaria è riconosciuta nella bollettazione dell'esercizio successivo a quello della dichiarazione;**
10. **La riduzione tariffaria riconosciuta alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio è cumulabile con la riduzione riconosciuta alle abitazioni e pertinenze con un unico occupante di cui al successivo articolo 34 comma 1 lettera a).**

ART. 25

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste **dall'articolo 24** e dai successivi articoli 34, 35 e 36 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 26

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta dagli utilizzatori, in qualità di occupanti, detentori o possessori di locali ed aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia o coloro che usano in comune le superfici stesse. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria.
2. La tassa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
4. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Per *locali in multiproprietà e centri commerciali integrati*, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune. Ai singoli possessori o detentori spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica, il tributo è dovuto da chi le presiede o le rappresenta.

ART. 27

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504.
2. La superficie calpestabile è costituita da quella misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a metri 1,50. La superficie complessiva è

arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.

3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestable.
5. Per i *distributori di carburante* sono di regola soggetti a TARI i locali, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 metri quadrati per colonnina di erogazione.
6. *Per le utenze non domestiche* sono soggetta a tassa, oltre alle superfici coperte, anche le aree scoperte operative, intendendosi per tali le aree sulle quali si svolge un'attività atta a produrre rifiuti, come le aree adibite alla medesima attività svolta nei locali o aree coperti o attività complementari ad essa, comprese quelle adibite a deposito. Non sono invece soggette a tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle *utenze non domestiche*, come piazzali (di transito, di manovra, di carico e scarico, di sosta), le zone di viabilità interna e le aree verdi.

ART. 28

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. La tariffa della tassa è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dal presente regolamento.
2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dall'organo competente entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario. Le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 29

CALCOLO DELLA TASSA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per il calcolo della tariffa le utenze domestiche sono distinte:
 - a) utenze domestiche di soggetti residenti, costituite dalle unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica;
 - b) utenze domestiche di soggetti non residenti, costituite dalle unità abitative occupate da persone che hanno la propria residenza anagrafica in altra unità abitativa.

2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al primo di gennaio dell'anno di imposizione o, per le nuove utenze, dalla data di inizio dell'occupazione.
3. Alle pertinenze (box, cantine ad uso privato) condotte da persona fisica intestataria nel Comune di un'utenza abitativa, è applicata la sola quota fissa della tariffa.
4. In presenza nella medesima unità abitativa di più nuclei familiari anagraficamente distinti, la quota fissa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa e la tariffa è dovuta dal nucleo familiare più numeroso. Qualora tutti i nuclei presentino lo stesso numero di componenti, la tariffa è dovuta dal nucleo che, per primo, ha stabilito la propria residenza anagrafica nei locali assoggettati a tariffa.
5. Devono essere dichiarate le persone non facenti parte del nucleo familiare anagrafico ma dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi, anche non consecutivi, nell'anno solare
6. Nel caso in cui un unico nucleo familiare occupi indistintamente 2 unità abitative catastalmente distinte ma fisicamente unite, ai fini della determinazione della tariffa e dell'applicazione della TARI, l'unità abitativa viene considerata unica.
7. Sono computati nella composizione del nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa svolti all'estero o soggiorno all'estero per motivi di studio o degenza o ricovero presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini delle determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata entro i termini di presentazione della dichiarazione originaria o di variazione.
8. Si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità ogni 25 mq di superficie imponibile, con arrotondamento all'unità superiore), nei seguenti casi:
 - utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune
 - alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE)
 - alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti
9. Alle pertinenze (box, cantine ad uso privato) condotte da persona fisica priva nel Comune di un'utenza abitativa, è applicata tariffa (quota fissa e quota variabile) riferita a 1 occupante
10. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento Ka relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica ed alla superficie dell'immobile determinata **ai sensi dell'articolo 19**, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
11. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza domestica è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo quanto specificato nel punto 4.2. dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158.

ART. 30

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato B del presente regolamento. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco sono inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale. In caso di mancanza, erronea attribuzione o incongruenza del codice rispetto all'attività effettivamente svolta, si considera quest'ultima, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intese come unità con diverso codice identificativo catastale, o sia chiaramente possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra attività, secondo una netta separazione fisica dei locali ad essi adibite.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, tale superficie deve essere scomputata dalla superficie tassata come utenza domestica e deve essere applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. Le cantine, autorimesse o simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche se condotte da persona giuridica, con applicazione della tariffa della corrispondente categoria.

ART. 31

ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete;
 - b. Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- c. Gli edifici della chiesa cattolica o delle altre confessioni religiose riconosciute, esclusivamente adibiti a luoghi di culto, esclusi gli eventuali locali connessi adibiti a usi diversi da quelli del culto in senso stretto;
 - d. I locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e. Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f. Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g. Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e da lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa, verrà applicata la TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 32 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:
- a. l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza,
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni,
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
- a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori, a nome proprio e per conto di tutti gli altri. Nel

modello dichiarativo devono essere indicati i nomi di tutti i coobbligati. Il Comune invia l'avviso di pagamento al dichiarante, fatta salva di procedere al recupero della tassa, in caso di mancato o ritardato versamento, anche nei confronti dei soggetti coobbligati.

4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziata l'occupazione o è intervenuta la variazione.
5. In caso di dichiarazione priva di alcuni elementi essenziali alla quantificazione del tributo, il Comune inviterà il contribuente a completare la medesima entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione non completa. Nel caso il contribuente non rettifichi e completi la propria dichiarazione entro tale termine perentorio, la stessa non verrà ritenuta presentata.
6. Ai fini dell'applicazione della TARI, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 4.
7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche, deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di esenzioni, riduzioni o agevolazioni.
8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche, deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
9. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione

dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

10. Esclusioni, agevolazioni e riduzioni, di qualunque natura, previste per legge o per regolamento, decorrono dalla data dichiarata nella dichiarazione iniziale o di variazione, se presentata nei termini di legge; diversamente, decorrono dalla data della dichiarazione.
11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 33

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. L'esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, salvo quanto previsto al successivo comma 6.
2. Non sono, pertanto, soggette a tariffa:
 - a. le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili;
 - d. i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - e. le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano altri rifiuti speciali così definiti da norme di legge;
 - f. sono altresì escluse dalla tassazione le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati **all'articolo 23**.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano superfici con contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sussista il requisito della prevalenza e continuità di produzione di rifiuti speciali non assimilati:
 - a. *qualora sia comunque possibile individuare e delimitare l'area su cui avviene la produzione di rifiuti speciali non assimilati*, questa è scorporata dalla superficie tassabile. In tale ipotesi, le superfici dei magazzini esclusivamente e funzionalmente collegati al processo produttivo, impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo, non sono soggette al prelievo per una quota della superficie proporzionale alla superficie detassabile dell'area produttiva

- b. *qualora non sia possibile o sia sommamente difficoltoso delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati*, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate, distinte per tipologia di attività economiche.

In tale ipotesi, la medesima percentuale di abbattimento si applica anche alle superfici dei magazzini esclusivamente e funzionalmente collegati al processo produttivo, impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo

CATEGORIA DI ATTIVITA'	DESTINAZIONE D'USO	% DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE
04	Distributori di carburante	30%
11	Studi medici e dentistici, laboratori	25%
17	Aziende artigianali tipo parrucchiere, barbiere, estetista	10%
18	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	20%
19	Carrozzeria, officina, elettrauto	30%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	30%

4. Restano esclusi dalla riduzione forfettaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi, in cui vengono prodotti rifiuti assimilati agli urbani.
5. L' applicazione di quanto previsto ai commi precedenti avviene qualora le circostanze che danno origine ad esclusione / abbattimento delle superfici siano indicate nella denuncia originaria o di variazione. La dichiarazione riporta che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali o comunque non assimilati. La dichiarazione ha effetto dalla data di presentazione della stessa. Essa contiene la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata distinta per codice CER, nonché l'indicazione del soggetto attraverso il quale avviene lo smaltimento. Alla dichiarazione deve essere allegata planimetria dei locali, con indicazione della destinazione d'uso delle superfici e della tipologia di rifiuti che sono prodotti nei diversi locali. L'Ente si riserva di verificare la documentazione presentata e/o di richiederne integrazioni e, qualora riscontrasse la mancanza dei requisiti per godere dell'esclusione o dell'abbattimento forfettario, recupera quanto indebitamente detratto.
6. Non sono assoggettabili alla tassa i magazzini esclusivamente e funzionalmente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo, esclusivamente e funzionalmente collegati all'esercizio di attività industriali o artigianali per le quali sussiste il requisito della produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati agli urbani. Rimangono assoggettati al tributo i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
7. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati derivanti dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori.

ART 34 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa è ridotta attraverso l'abbattimento della quota fissa e della quota variabile alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. Abitazioni e pertinenze con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 10%;
 - b. Abitazioni e pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - c. Abitazioni e pertinenze occupate per un periodo non superiore a 183 giorni da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero: riduzione del 30%;
 - d. Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente (ad eccezione della riduzione per "unico occupante" per soggetti residenti nel Comune, che viene riconosciuta d'ufficio), competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione; in caso contrario le riduzioni decorrono dall'anno successivo a quello di sussistenza dei requisiti per la fruizione.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 35 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa è ridotta attraverso l'abbattimento della quota fissa e della quota variabile nella misura del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, comprese le aree operative esterne delle utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.
2. La predetta riduzione si applica esclusivamente se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o da apposita dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato.
3. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione; in caso contrario le riduzioni decorrono dall'anno successivo a quello di sussistenza dei requisiti per la fruizione.

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

4. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver effettivamente avviato al recupero nell'anno di riferimento.
5. Per recupero si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzioni, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
6. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 50% della tariffa dovuta dall'utenza per la parte variabile del costo, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi terziari- avviata al recupero ed il coefficiente massimo di produzione teorica K(d) di cui alla tabella 4a dell'all. 1 D.P.R. 158/1999.
7. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a. attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero
 - b. copia dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, controfirmati dal destinatario, o copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento
 - c. copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recuperoLa riduzione opera di regola mediante rimborso o compensazione o alla prima scadenza utile

ART. 36

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 500 metri e mille metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e al 20% per le utenze poste ad una distanza superiore.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 37

SOSTITUZIONE DEL COMUNE DI PAVIA AL SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO

1. Il Comune di Pavia si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di TARI nei seguenti casi:
 - a. locali occupati dalle ONLUS (limitatamente al loro utilizzo per le finalità proprie dell'organizzazione);
 - b. locali adibiti alle attività di oratorio, nonché quelli occupati dalle associazioni sportive dilettantistiche (ad esclusione dei locali ed aree in cui si svolgono di regola attività commerciali, di pubblico esercizio e/o di attività di circoli ricreativi);

2. Il Comune di Pavia si sostituisce all'utente nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di TARI nel caso di nucleo familiare, comprendente tre o più figli fiscalmente a carico dei genitori. In tal caso si applica la tariffa TARI calcolata per quattro componenti. Detti nuclei devono essere percettori di un reddito annuo (riferito all'anno precedente a quello di imposizione) complessivo lordo ai fini IRPEF non superiore ad € 60.000,00 o a diversa soglia definita annualmente in sede di approvazione delle tariffe. Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, cioè quella risultante dallo stato di famiglia, alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.
3. Compete al Settore Servizi Sociali ed Abitativi valutare la possibilità di concedere un contributo, anche fino alla concorrenza dell'importo totale, al pagamento dovuto dai nuclei familiari che versano in condizioni di particolare disagio economico e/o sociale.
4. Il Comune di Pavia si sostituisce all'utente nel pagamento della TARI per i nuovi insediamenti non domestici avviati nel Comune di Pavia a decorrere dal 1° gennaio 2016 che abbiano i requisiti di cui al successivo comma 6.
5. Il beneficio di cui al punto precedente è riconosciuto per 2 anni dalla data di insediamento soltanto per quelle attività che persistono sul territorio comunale per almeno 3 anni.
6. Le attività di nuovo insediamento, per beneficiare della riduzione, devono rientrare nelle seguenti categorie, come meglio definite e descritte con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26/11/2015,
 - a. imprese a carattere produttivo di tipo tecnologico-innovativo
 - b. imprese del settore terziario ad alto contenuto tecnologico e di ricerca
 - c. imprese del settore industriale o artigianale a carattere creativo/culturale
 - d. esercizi commerciali di vicinato aventi superficie tassabile ai fini TARI non superiore a 250 mq
7. La sostituzione nel pagamento della TARI nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e da 4 a 6 opera nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento delle imposte e tasse comunali e delle sanzioni amministrative.
8. La domanda per ottenere la sostituzione nel pagamento della tassa è presentata dagli interessati al Comune di Pavia, utilizzando la modulistica messa a disposizione, non oltre il 31 dicembre dell'anno di imposizione.
9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
10. Si applicano ove compatibile le disposizioni del secondo e del terzo comma **dell'articolo 34.**

ART. 38

CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Qualora risultassero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si applica esclusivamente la riduzione più favorevole per il contribuente.

ART. 39

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31; i costi relativi sono sottratti dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale.

ART. 40

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti alla tassa. La TARI è dovuta per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, **limitatamente alle variazioni** delle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento della tassa producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione della TARI, il riconoscimento della minore tassa è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto-

ART. 41

TASSA GIORNALIERA

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola nella misura del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla tassa annuale.

ART. 42

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Contestualmente alla tassa è riscosso, con le medesime modalità, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili a tassa ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Pavia.

ART. 43

RISCOSSIONE E VERSAMENTO

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento può essere inviato anche per posta semplice.
3. In caso di mancata ricezione degli inviti di pagamento, il soggetto passivo è comunque tenuto al versamento della TARI.
4. Fatte salve specifiche disposizioni normative, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate, a maggio, luglio, settembre e novembre, scadenti il giorno 30 del mese, o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
5. Qualora il bilancio di previsione venga deliberato successivamente al 30 aprile dell'anno di riferimento, le scadenze di cui al comma precedente possono essere posticipate con apposito provvedimento a cura del funzionario responsabile della TARI.
6. Il versamento della TARI non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere conteggiate nella TARI relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 44 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili istituito dall'articolo 1 commi 669-700 della L. 147/2013.
2. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definite ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
3. Non sono in ogni caso considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali.
4. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come elencati nella delibera annuale di approvazione delle aliquote, che ne specifica altresì i costi ed il grado di copertura dei costi attraverso il gettito TASI.

ART. 45 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili soggetti al tributo.

ART. 46 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo, anche di fatto, le unità immobiliari di cui al precedente **articolo 44**. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI in misura compresa tra il 10% ed il 30%, come indicato nella delibera annuale delle aliquote, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo.
3. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile e/o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

4. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei possessori, gli stessi effettuano il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso.
5. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei detentori/occupanti, il versamento può essere effettuato da uno solo di tali detentori/occupanti.
6. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

ART. 47

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, così come definiti ai fini IMU nell'articolo 7 del presente regolamento.

ART. 48

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione.
2. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso / detenzione / occupazione. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
3. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che il contribuente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 49

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), da individuarsi nella rendita rivalutata degli immobili iscritti a catasto e nel valore di mercato per le aree edificabili.
2. In caso di fabbricati non iscritti a catasto ovvero che siano iscritti a catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme alla effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore

imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto, e a versare il dovuto.

ART. 50 ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione dell'organo competente, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 44 comma 4 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti di legge, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
2. L'aliquota può essere ridotta, rispetto all'aliquota di base prevista a norma di legge, ed anche azzerata, con riferimento a determinate fattispecie imponibili.

ART. 51 DETRAZIONI

1. La deliberazione di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 50, può prevedere apposite detrazioni d'imposta.
2. La detrazione eventualmente prevista a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (appartenente alle categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze, come individuate ai fini IMU, è da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota possesso, indipendentemente dalla quota di utilizzo, ovvero all'unico soggetto che provveda, quale obbligato solidale, all'intero versamento dell'imposta dovuta.
3. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata sulle abitazioni principali.

ART. 52 DICHIARAZIONI

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti attraverso la presentazione della dichiarazione IMU, salvo intervento di diverse disposizioni di legge e/o approvazione ministeriale di un modello dichiarativo TASI.
2. Salvo diverse disposizioni di legge, si applicano alla dichiarazioni TASI gli stessi termini e condizioni della dichiarazione IMU.

Art. 53
VERSAMENTO E IMPORTI MINIMI

1. La TASI è versata in autoliquidazione dal soggetto o dai soggetti passivi; sono fatte salve diverse disposizioni di legge.
2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997 n. 241, approvato con decreto ministeriale.
3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe e delle aliquote annue, o diverse disposizioni di legge, gli importi dovuti vanno versati alle scadenze fissate per l'IMU.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. L'imposta deve essere versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - a. l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento
 - b. venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine del saldo dell'imposta, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono
 - c. vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento
6. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta o alla irrogazione dei sanzioni saranno comunque emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
7. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.
8. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti sia inferiore ad € 5,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. Tale importo è riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo a saldo.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 54 DICHIARAZIONI

1. Richiamato quanto dettato dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 15, 32 e 52, le dichiarazioni relative all'imposta unica comunale possono essere presentate mediante:
 - a. consegna diretta al Comune, che ne rilascia ricevuta
 - b. a mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno
 - c. tramite posta elettronica certificata
 - d. tramite posta elettronica non certificata, all'indirizzo dedicato al Servizio Tributi

ART. 55 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso viene effettuata sui moduli messi a disposizione del Comune, e deve contenerne gli elementi essenziali. In caso la richiesta risulti incompleta o errata, l'ufficio invita il contribuente all'integrazione o alla rettifica nel termine di 10 giorni; trascorso tale termine senza che sia intervenuta risposta del contribuente, la richiesta si intende come non presentata.
3. Il Comune provvederà al rimborso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura individuata dal regolamento generale delle entrate comunali, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
5. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 10,00 per IMU e TARI e ad € 5,00 per la TASI per anno solare; tali somme si riferiscono alla sola imposta, quindi al netto degli interessi maturati.
6. Il contribuente può portare in detrazione dall'importo dovuto le somme a credito relative al medesimo tributo o ad altri tributi componenti la IUC, anche riferite ad anni d'imposta precedenti.
7. La compensazione deve essere effettuata entro i termini di versamento delle somme a debito, anche derivanti da provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, o in alternativa alla richiesta di rimborso.
8. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può essere chiesto il rimborso.

9. Entro il termine di scadenza del pagamento, il contribuente che voglia avvalersi della compensazione deve presentare apposita dichiarazione sui moduli messi a disposizione del Comune, o comunque dichiarazione contenente tutti gli elementi essenziali.

ART. 56 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge

ART. 57 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica, o specifiche richieste di informazioni
 - b. invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti
 - c. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
 - e. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- a. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- b. del proprio personale dipendente;
- c. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - a. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b. delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - c. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - d. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- e. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
 4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione di dichiarazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
 5. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
 6. Il funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, debitamente documentate, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili, oltre agli interessi, secondo le modalità indicate nel relativo provvedimento di rateazione disposto dal funzionario responsabile del tributo. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a € 15.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, redatte sui modelli predisposti dal Comune. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata
 7. Gli accertamenti divenuti definitivi perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 58

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi componenti l'imposta unica comunale risultante dalle dichiarazioni alle prescritte scadenze vengono irrogate le sanzioni previste dalle leggi vigenti. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione o di infedele dichiarazione si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. La sanzione di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del

tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

4. Ai sensi dell'articolo 1 comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei termini o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra un minimo € 100,00 ed un massimo di € 500,00.
5. Gli interessi a credito del Comune sono dovuti nella misura fissata con regolamento generale delle entrate, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

ART. 59

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 (art 9. Comma 5 del D. Lgs. 23/2011) si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia.

ART. 60

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle norme vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 61

IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 62

DILAZIONE DEI PAGAMENTI DEI CREDITI ARRETRATI

1. Su richiesta del contribuente in comprovate e documentate difficoltà di ordine economico e sociale, può essere concessa la rateizzazione dei crediti tributari riferiti alla annualità in corso e/o ad annualità arretrate per la durata massima di 12 mesi per importi fino a 1.500 euro e di 24 mesi per importi superiori

2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a € 15.000,00, il riconoscimento della rateizzazione è subordinato alla presentazione di idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
3. Il contribuente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata; in caso di decadenza il credito non può più essere rateizzato.
4. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi computati nella misura individuata dal regolamento generale delle entrate comunali, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
5. Il provvedimento di rateizzazione, emesso dal funzionario responsabile, indica il numero di rate, mensili o bimestrali, in cui suddividere il debito, la misura degli interessi e le scadenze dei versamenti

ART. 63 RAVVEDIMENTO

1. La sanzione è ridotta, nella misura di legge, sempre che la violazione non sia già stata contestata, e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza
2. Il contribuente che si avvale della facoltà del ravvedimento è tenuto ad inoltrare al Servizio Tributi, per ogni violazione regolarizzata, apposita comunicazione, con allegata copia del bollettino di versamento, sui moduli messi a disposizione dal Comune, o comunicazione con contenuto equivalente.
3. . Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto, comprensivo di tributo, sanzione ridotta e interessi
4. In caso di regolarizzazione di errori o omissioni che intervenga oltre l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, purché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche delle quali il contribuente o soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto conoscenza, la sanzione è ridotta:
 - a. con versamento entro 14 giorni dalla scadenza, 0,1% del valore dell'imposta più interessi giornalieri come definiti con regolamento generale delle entrate
 - b. con versamento dal 15° al 30° giorno dalla scadenza, 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri come definiti con regolamento generale delle entrate
 - c. con versamento dopo il 30° giorno di ritardo e fino al 90° giorno, 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri come definiti con regolamento generale delle entrate
 - d. con versamento dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o entro un anno dalla scadenza per il versamento, 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri come definiti con regolamento generale delle entrate
 - e. con versamento entro 2 anni dalla violazione, 4,28% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri come definiti con regolamento generale delle entrate

- f. con versamento oltre 2 anni dalla violazione, 5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri come definiti con regolamento generale delle entrate

ART. 64 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 65 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 66 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014
2. Il previgente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria viene abrogato a partire dal primo gennaio 2014, fatta salva l'applicazione alle annualità pregresse.
3. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse

Allegato A)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibre naturale e sintetica, stracci e iuta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e simil-pelle;
- Gomma e caucciù' (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali;
 - Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro o di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Rifiuti di metallo ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi, cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari purchè non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorate anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g) DPR 15 luglio 2003 n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private , che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833:

- rifiuti delle cucine
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani
- indumenti e lenzuola monouso
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e pannoloni
- contenitori e sacche delle urine
- rifiuti verdi

Allegato B)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

UTENZE NON DOMESTICHE

- 01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 02 - Cinematografi e teatri
- 03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 05 - Stabilimenti balneari
- 06 - Esposizioni, autosaloni
- 07 - Alberghi con ristorante
- 08 - Alberghi senza ristorante
- 09 - Case di cura e riposo
- 10 - Ospedali
- 11 - Uffici, agenzie, studi professionali
- 12 - Banche ed istituti di credito
- 13 - Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 - Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 - Banchi di mercato beni durevoli
- 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 - Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 - Mense, birrerie, amburgherie
- 24 - Bar, caffè, pasticceria
- 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 - Ipermercati di generi misti
- 29 - Banchi di mercato generi alimentari
- 30 - Discoteche, night club